



COMANDO LOGISTICO

Servizio Sanitario


RADIAZIONI COSMICHE E ATTIVITA' DI VOLO



LE RADIAZIONI COSMICHE

Radiazioni cosmiche primarie

Radiazioni cosmiche secondarie



LE RADIAZIONI COSMICHE

Il **Personale Navigante** che effettua abitualmente voli a quote non inferiori a 8.000 m deve venire classificato come “**esposto alle radiazioni cosmiche**” indipendentemente dal valore della dose che ha assorbito l’anno precedente in quanto viene automaticamente ritenuto suscettibile di assorbire nel corso dell’anno una **dose efficace superiore a 1 mSv**.

Il **Personale Navigante** viene classificato come “**esposto di Categoria B**” in quanto non risulta suscettibile di superare la dose efficace di 6 millisievert per anno solare.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Decreto Legislativo 101/2020 in attuazione alla Direttiva 2013/59 EURATOM in materia di R.I.

- *Ha abrogato il D.Lgs. 230/95.*
- *E' considerato esposto il personale navigante che è suscettibile di ricevere, per voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri, una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare.*
- *Art. 134, comma 1: la sorveglianza sanitaria è affidata in via esclusiva al Medico Autorizzato.*

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 201 del 12 agosto 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2020


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65001 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 29/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101.

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI ART. 133 D.LGS 101/2020

	<i>Esposizione in mSv</i>	<i>Medico incaricato</i>
CATEGORIA A	Suscettibili di superare in un anno solare <u>6 mSv</u> di dose efficace, 15 mSv per il cristallino e 150 mSv la pelle ed estremità	Medico Autorizzato
CATEGORIA B	Suscettibili di superare in un anno solare <u>1 mSv</u> di dose efficace, 15 mSv per il cristallino, 150 mSv la pelle e 50 mSv per l'estremità	Medico Competente (fino ad agosto 2022)/Autorizzato



SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 135-136-141 D.Lgs. 101/2020

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO



Sorveglianza Sanitaria

- **VISITA MEDICA PREVENTIVA** (valutazione di assenza di controindicazioni all'esposizione e di idoneità alla mansione specifica);
- **VISITA MEDICA PERIODICA** (controllo dello stato di salute finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti);
- **VISITA MEDICA STRAORDINARIA** (su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e pertanto suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica)
- **VISITA MEDICA ECCEZIONALE** (contaminazioni, sovraesposizione accidentale o comunque superamento di limiti di dose)
- **VISITA MEDICA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO** (visita conclusiva con eventuali indicazioni da seguire)



SORVEGLIANZA SANITARIA

Giudizio di idoneità:

- IDONEO
- IDONEO A DETERMINATE CONDIZIONI
- NON IDONEO
- LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA DOPO LA CESSAZIONE DEL LAVORO CHE LI HA ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI.

Periodicità delle visite:

- **Cat. B** annuale



CONCLUSIONI



- L'esposizione a radiazioni rappresenta una condizione costante per l'uomo.
- La tipologia di radiazioni cui l'uomo è sottoposto, dipende da fattori naturali, occupazionali e di impiego.
- Non esiste un livello di radiazione ionizzante definito sotto il quale non avvengano effetti biologici nell'organismo umano.
- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti rappresenta il principale strumento di prevenzione primaria e di tutela della salute dei lavoratori.

G
R
A
Z
I
E



www.AviaSpotter.it

©2022 by Fabio Tognolo